

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

INDICE

<u>TITOLO I - PREMESSE</u>	1
Art. 1 (Ambito di applicazione)	1
<u>TITOLO II - PRINCIPI GENERALI</u>	1
Art. 2 (Finalità del processo di gestione del patrimonio)	1
Art. 3 (Fondo di stabilizzazione delle erogazioni)	3
<u>TITOLO III – ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO</u>	3
Art. 4 (Separazione dei ruoli e responsabilità)	3
<u>TITOLO IV - INVESTIMENTI</u>	3
Art. 5 (Composizione degli investimenti)	3
Art. 6 (Criteri di selezione degli investimenti)	4
Art. 7 (Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti)	4
Art. 8 (Investimenti strategici)	5
Art. 9 (Modalità di gestione del patrimonio)	5
<u>TITOLO V - SCELTA DEL GESTORE E DELL'ADVISOR</u>	6
Art. 10 (Principi di selezione del gestore e dell'advisor)	6
Art. 11 (Principi di selezione degli intermediari abilitati)	6
Art. 12 (Principi di selezione dell'advisor)	7
<u>TITOLO VI – PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE</u>	7
Art. 13 (Monitoraggio)	7
Art. 14 (Rendicontazione)	8
<u>TITOLO VII – INDEBITAMENTO E DERIVATI</u>	8
Art. 15 (Indebitamento)	8
Art. 16 (Operazioni in derivati)	8
<u>TITOLO VIII – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORME TRANSITORIE</u>	9
Art. 17 (Pubblicità del Regolamento e del bilancio)	9
Art. 18 (Norme transitorie)	10

TITOLO I – PREMESSE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto, definisce gli obiettivi ed i criteri, individua gli ambiti di azione e responsabilità e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti sia della Carta delle Fondazioni approvata il 4 aprile 2012 dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI), sia dal Protocollo di intesa ACRI/MEF approvato dagli Organi dell'ACRI in data 11/3/2015 e sottoscritto dalle parti in data 22 Aprile 2015.
2. Il Regolamento tiene conto della natura della Fondazione, quale soggetto privo di finalità di lucro che effettua investimenti coerenti con la propria natura di investitore istituzionale avente un orizzonte temporale di lungo periodo.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

Art. 2

(Finalità del processo di gestione del patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è gestito nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità, ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.
2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardia del valore reale del patrimonio;
 - b) conseguimento di una redditività che consenta di destinare all'attività istituzionale risorse coerenti con le esigenze del territorio e con le politiche erogative stabilite dalla Fondazione, anche in relazione ad eventuali interventi pluriennali;
 - c) stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare all'attività istituzionale;
 - d) collegamento funzionale con le finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.

3. La gestione del patrimonio è svolta con modalità Organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione; può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati a norma di legge, secondo indirizzi generali rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione che saranno definiti dal Consiglio di indirizzo.
4. Per il perseguimento dei propri obiettivi, la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
5. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, valutando al "*fair value*" esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.

A partire dalla data di sottoscrizione del Protocollo ACRI/MEF (22.4.2015), in caso di superamento della soglia massima di esposizione sopra definita dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore abbia o meno carattere durevole. Nell'ipotesi di aumento durevole di valore la Fondazione predispone un piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

Art. 3

(Fondo di stabilizzazione delle erogazioni)

1. La Fondazione alimenta e mantiene un Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, al fine di fronteggiare gli effetti della volatilità dei rendimenti degli investimenti sul risultato di gestione.
2. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del Fondo vengono definite nei documenti programmatici, con l'intento di perseguire un più generale equilibrio erogativo di medio-lungo periodo.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA' NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 4

(Separazione dei ruoli e responsabilità)

1. Gli Organi e la Struttura operativa della Fondazione operano secondo le attribuzioni definite dalla legge e dallo Statuto, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
2. Il Consiglio di amministrazione relaziona semestralmente il Consiglio di indirizzo circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, così come definiti nei successivi artt. 5 e 8 del presente Regolamento, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.
3. Il Collegio sindacale vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate ed i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

TITOLO IV – INVESTIMENTI

Art. 5

(Composizione degli investimenti)

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti a breve e a medio-lungo termine, quotati e non quotati, nonché, laddove ritenuto opportuno, investimenti immobiliari. I primi sono investimenti non immobilizzati che hanno l'obiettivo di

cogliere le opportunità di investimento disponibili nel breve periodo, mentre i secondi – tra cui rientrano gli investimenti strategici – sono immobilizzati con caratteristiche tali da sostenere uno scenario di investimento pluriennale.

Art. 6

(Criteri di selezione degli investimenti)

1. Nella selezione degli investimenti, con particolare riguardo alla loro diversificazione, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio di indirizzo, il Consiglio di amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- coerenza con le finalità della Fondazione;
- grado di rischio nelle sue diverse componenti;
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- flusso di liquidità periodico;
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
- grado di liquidabilità dell'investimento.

Art. 7

(Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti)

1. La Fondazione ha un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il controllo dello stesso e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.
2. La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di documentate previsioni di lungo periodo.
3. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di amministrazione considera in particolare i rischi di:
 - controparte;
 - liquidabilità;
 - mercato;
 - valuta;
 - credito;

- carattere geopolitico;
- concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

Art. 8

(Investimenti strategici)

1. Gli investimenti strategici sono definiti dal Consiglio di amministrazione con apposita delibera.
2. Il portafoglio strategico è oggetto di costante monitoraggio e di sistematica attenzione, al fine di verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.
3. Gli investimenti strategici devono essere ispirati a criteri di prudenza e la loro realizzabilità e mantenimento sono correlati alla:
 - a) capacità di generare, nel tempo, rendimenti economici positivi;
 - b) presenza di un livello di rischiosità in linea con quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
 - c) futura liquidabilità.

Art. 9

(Modalità di gestione del patrimonio)

1. La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di advisor, attraverso apposite strutture Organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.
2. Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità Organizzative definite dal Consiglio di amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.
3. In presenza di gestione diretta degli investimenti, la struttura interna deputata è Organizzativamente separata, qualora possibile, da ogni struttura della Fondazione ed esercita le proprie funzioni con il coordinamento del Segretario generale.

TITOLO V – SCELTA DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Art. 10

(Principi di selezione del gestore e dell'advisor)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 11

(Principi di selezione degli intermediari abilitati)

1. La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:
 - l'assetto e la solidità dell'intermediario;
 - la struttura Organizzativa;
 - le risorse dedicate;
 - la massa gestita;
 - la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
 - gli strumenti di controllo dei rischi;
 - economicità dell'offerta;
 - le performance finanziarie precedenti.
2. Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno tre intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio di indirizzo.
3. La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli Organi o della struttura operativa interna della Fondazione, i loro parenti sino al secondo grado incluso e gli affini fino al primo grado, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli Organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte nel biennio precedente.

4. Il Consiglio di amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l'assistenza della Struttura operativa interna e dell'eventuale advisor.

Art. 12

(Principi di selezione dell'advisor)

1. La selezione dell'advisor da parte del Consiglio di amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:
 - competenza e professionalità;
 - precedenti lavorativi e presenze di clientela istituzionale;
 - gli strumenti di controllo dei rischi;
 - economicità dell'offerta.
2. Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.
3. L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli Organi o della struttura operativa interna della Fondazione, i loro parenti sino al secondo grado incluso e gli affini fino al primo grado, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli Organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte nel biennio precedente.

TITOLO VI – PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 13

(Monitoraggio)

1. Il Consiglio di amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna fornisce al Consiglio di amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e

verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

2. Il Collegio sindacale provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 14

(Rendicontazione)

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.
2. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzo di mercato o al fair value.

TITOLO VII – INDEBITAMENTO E DERIVATI

Art. 15

(Indebitamento)

1. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

Art. 16

(Operazioni in derivati)

1. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati esclusivamente con finalità di copertura.
2. Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando: a) vi sia l'intento della Fondazione di

porre in essere tale "Copertura"; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

3. Quanto suddetto non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia l'8 maggio 2012, e dovrà indicare:
 - a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
 - c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.
4. La Fondazione fornisce nel bilancio informazioni, di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

TITOLO VIII

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORME TRANSITORIE

Art. 17

(Pubblicità del Regolamento e del bilancio)

1. Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

Art. 18

(Norme transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello Statuto a cui è allegato da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, tenuto conto di quanto segue:

- a) Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il patrimonio della Fondazione risulti impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore ad un terzo del totale dell'attivo risultante dallo stato patrimoniale (valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale), la Fondazione deve ridurre tale esposizione entro 3 anni dalla data di sottoscrizione del Protocollo ACRI/MEF (22.4.2015) se riguardante strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, ed entro 5 anni dalla citata data se riguardante strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati.

In entrambi i casi si terranno nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.

La Fondazione, entro un anno dalla sottoscrizione del citato Protocollo, comunica all'Autorità di Vigilanza tutte le misure adottate per dare attuazione al presente articolo.

- b) Qualora, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Fondazione evidenzi una esposizione debitoria, deve predisporre un programma di rientro in un arco temporale massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del Protocollo ACRI/MEF, provvedendo a darne tempestiva informativa all'Autorità di Vigilanza, la quale può autorizzare una proroga di tale termine in caso di motivata esigenza.